

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

3 marzo 2005

nel procedimento C-499/03 P: Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Tariffa doganale comune — Recupero a posteriori dei dazi all'importazione — Rinuncia ai diritti al recupero — Presupposti — Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Errore delle autorità doganali — Errore riconoscibile — Nomenclatura combinata — Menzioni — Portata»)

(2005/C 106/14)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-499/03 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 25 novembre 2003, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH, con sede in Langen (Germania) (avv.ti: K. Landry e L. Harings) procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Lewis e J. Schieferer), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet e J. Malenovský (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 3 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2003, cause riunite T-309/01 e T-239/02, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione è annullata.
- 2) La decisione della Commissione 14 agosto 2001, C (2001) 2533, (REC 4/00), nella parte in cui impone la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione dovuti dalla Biegi Nahrungsmittel GmbH per l'importo di DEM 218 605,64 è annullata.
- 3) La decisione della Commissione 5 marzo 2002, C (2002) 857, (REC 4/01), che impone la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione dovuti dalla Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH per l'importo di DEM 222 116,06 è annullata.

4) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 21 del 24.1.2004.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

3 marzo 2005

nella causa C-90/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria <sup>(1)</sup>

(Inadempimento di uno Stato — Art. 7, n. 1, della direttiva 1999/32/CE — Mancato invio della relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi utilizzati sul territorio nazionale)

(2005/C 106/15)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-90/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 23 febbraio 2004, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. J. Schieferer e G. Valero Jordana) contro **Repubblica d'Austria** (agente: sig. E. Riedl), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk (relatore) e P. Kūris, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 3 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La Repubblica d'Austria, avendo ommesso di presentare alla Commissione delle Comunità europee, entro il 30 giugno 2002, la relazione per il 2001, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/32/CE, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE.
2. La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 94 del 17.04.2004.